

BORSA LAVORO/WORK EXPERIENCE PRESSO I COMUNI DELL'AREA SNAI ALTO MEDIO SANNIO

REGIONE MOLISE
POR FESR-FSE 2014-2020
POC Molise 2014-2020 (ex POR Molise 2014-2020)
APQ SNAI - ALTO MEDIO SANNIO
Scheda di intervento OC2 b)
CUP: C21J26001800002

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 429 del 23/07/2026 avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco degli idonei e tutti gli atti pregressi e successivi;

il Comune di AGNONE
con sede in AGNONE alla Via Verdi n.9
C.F.00067060947
rappresentato dal Sindaco pro tempore, dott. DANIELE SAIA
di seguito denominato *Comune ospitante capofila*,

e
il/la Sig./Sig.ra
nato/a a
il
residente in
via
domiciliato/a
via
C.F.
di seguito denominato/a *Borsista*

CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune ospitante capofila e il Borsista nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELL'INIZIATIVA BORSALAVORO/WORK EXPERIENCE PRESSO I COMUNI DELL'AREA INTERNA ALTO MEDIO SANNIO.

Il Borsista sarà coinvolto in un progetto formativo-pratico della durata di 3 (TRE) mesi, con presenza settimanale compresa tra 20 e 25 ore, finalizzato all'acquisizione di competenze utili all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

Il Borsista si impegna a:

- rispettare l'orario concordato pari ad ore _____ settimanali.
- partecipare alle attività previste, con diligenza e regolarità;

- rispettare le direttive del tutor indicato dal Comune ospitante capofila;
- rispettare l'ambiente di lavoro, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute;
- mantenere la riservatezza su dati e informazioni conosciute durante lo svolgimento della Borsa Lavoro Work Experience;
- Rendersi disponibile alla partecipazione ad eventuali percorsi formativi.

Il Comune di Agnone si impegna a:

- ✓ erogare l'indennità in una unica rata trimestrale posticipata;
- ✓ attivare la copertura assicurativa INAIL e la polizza per la responsabilità civile verso terzi;
- ✓ garantire un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., prima dell'avvio dell'attività;
- ✓ garantire un ambiente idoneo allo svolgimento dell'esperienza;
- ✓ indicare, previa designazione di ciascun Comune, un tutor responsabile della supervisione dello svolgimento della borsa lavoro/work experience;
- ✓ fornire al Borsista le informazioni e i mezzi necessari per l'espletamento delle attività;

Art. 3 – Presenze, Assenze, Sospensioni e Proroghe

Presenze: la frequenza del Borsista sarà tracciata mediante apposito registro presenze.

Assenze: possono essere effettuate assenze, previa comunicazione secondo le modalità indicate nella Convenzione. Sono ammesse assenze fino al limite massimo tale da garantire il 75% della presenza effettiva sull'intero periodo di durata della borsa, qualora non sia garantita la soglia del 75% di presenza effettiva, si procederà ad una riduzione proporzionale della indennità. Nel caso di malattia e impossibilità a comunicare preventivamente l'assenza, il borsista deve comunicare almeno entro le 18.00 del giorno stesso l'assenza con email o altro mezzo.

Sospensione: non ammessa, stante le scadenze collegate al progetto.

Proroga: non ammessa, stante le scadenze collegate al progetto.

Recupero delle ore: è concesso, previa comunicazione secondo le modalità indicate nella Convenzione con il Comune ospitante solo nel caso in cui è stata effettuata una precedente assenza e/o non è garantito il tetto del 75% delle presenze mensili.

Art. 4 – Copertura Assicurativa

È fatto obbligo al Comune ospitante capofila di attivare, per l'intero periodo della Borsa:

- la copertura assicurativa INAIL;
- la polizza per la responsabilità civile verso terzi, a favore del Borsista.

Art. 5 – Indennità e Modalità di Erogazione

Il borsista è il destinatario della concessione del finanziamento e matura il diritto a percepire un'indennità mensile netta pari a € 700,00 nel caso di un impegno settimanale pari a 25 ore. Per i casi in cui l'orario settimanale previsto nella convenzione sottoscritta con il Comune sia inferiore a 25 ore, ma non inferiore a 20 ore, l'indennità sarà riparametrata in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{Indennità mensile} = €700 \times (\text{ore settimanali previste} / 25)$$

Non sono ammesse convenzioni con orari inferiori alle 20 ore settimanali.

L'indennità verrà erogata in una unica soluzione a fine trimestre.

L'erogazione dell'indennità, anche riparametrata, è comunque subordinata al raggiungimento del 75% del monte ore mensile previsto nella convenzione sottoscritta; l'indennità è erogata in ratei mensili posticipati.

L'indennità spettante, pur essendo riferita al beneficiario, sarà trasferita dalla Regione Molise al Comune individuato quale soggetto attuatore (Comune di Agnone), che provvederà alla relativa erogazione.

L'indennità monetaria sarà erogata a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alla borsa lavoro, che, in nessun caso, potrà configurarsi come rapporto di lavoro di qualsivoglia natura ne farà

maturare diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli delle Amministrazioni coinvolte.

L'indennità non è soggetta a contribuzione previdenziale e assistenziale, è fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986 (TUIR), come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, e non concorre alla perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e s.m.i. (purché non venga instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, né venga superata la soglia di reddito annuale prevista per il mantenimento dello status di disoccupato).

Art. 6 – Risoluzione e Rinuncia

Il borsista comunica la cessazione anticipata secondo le modalità indicate nella Convenzione con il Comune, indipendentemente dalle cause, almeno tre (3) giorni prima della data di cessazione prevista.

Il Comune potrà risolvere la convenzione in caso di comportamenti incompatibili, abbandono ingiustificato, assenze superiori al limite o violazioni delle norme.

In caso di cessazione anticipata, il Comune erogherà un rateo mensile proporzionato alle ore effettivamente svolte.

Art. 7 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il Comune di Agnone, in qualità di Titolare del trattamento, informa il/la Borsista che i dati personali raccolti e trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla gestione dell'iniziativa "Borsa Lavoro/Work Experience", nonché per obblighi di legge.

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza, e conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate.

Il/la Borsista potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, tra cui l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione, rivolgendosi al Comune ai contatti indicati nell'informativa allegata.

Il Comune ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo guido.savelli@pec.it

La sottoscrizione della presente convenzione vale anche quale presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR

Art. 8 – Clausole Finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'Avviso pubblico e alla normativa vigente.

Il presente atto è redatto in duplice copia, una per ciascuna delle Parti.

Luogo
data

Il Sindaco

Il Borsista